

Con riferimento all'Allegato D - Circolare per la liquidazione ed il controllo del Modello 730/2012, al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2012, pubblicato il 20 febbraio 2012, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2012, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, nonché l'approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati sono apportate le modifiche di seguito elencate.

- a) Alla pagina 12 nel paragrafo "Tracciato telematico" è aggiunto il seguente testo:
"Ciascun file da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate non può contenere un numero di dichiarazioni mod. 730 2012 superiore a 2.500. Il mancato rispetto di tale condizione determina lo scarto dell'intero file.";
- b) Alla pagina 56, nella sezione "CASELLA CASI PARTICOLARI IN PRESENZA DEL CODICE CANONE" nella seconda riga le parole "il campo "Canone di locazione" di colonna 5" sono sostituite da "il campo "Canone di locazione" di colonna 6". Nella stessa sezione alla quinta riga, dopo le parole "è presente il codice 5 (percentuale di locazione diversa dalla percentuale di possesso)" sono inserite le parole "ed è barrata la casella 'Cedolare secca'" e le parole "Canone di locazione (col. 5)" sono sostituite da "Canone di locazione (col. 6)";
- c) Alla pagina 70, la frase "Nel Rigo 13 del mod. 730-3 (col. 1 dichiarante e col. 2 coniuge), deve essere riportato, insieme agli altri oneri deducibili, l'ammontare della "Contributo a debito " come sopra determinato" è sostituita dalla seguente:
"Nel Rigo 13 del mod. 730-3 (col. 1 dichiarante e col. 2 coniuge), deve essere riportato, insieme agli altri oneri deducibili, l'ammontare della "Contributo a debito" come sopra determinato, se di importo superiore a euro 12.";
- d) Alla pagina 91, nel paragrafo "Verifica della corretta esposizione dei dati", dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Tale casella può non essere compilata se nella colonna 4 è indicato il codice 1, relativo alle spese sostenute per interventi iniziati in anni precedenti al 2011." Nel periodo successivo le parole "indicato in tale casella" sono sostituite da: "indicato nella casella di col. 10";

- e) Alla pagina 129, la frase “Il dato può essere presente solo se nella colonna 2 (numero rata) è indicato il valore “2” o il valore “3”. Non può essere superiore all’importo indicato nella colonna 3 (totale credito) diviso 20 considerando tutti i moduli compilati.” è sostituita dalla seguente: “Il dato può essere presente solo se nella colonna 2 (numero rata) è indicato il valore “2” o il valore “3”. Non può essere superiore all’importo indicato nella colonna 3 (totale credito) diviso 20 e moltiplicato per il numero di rate di colonna 2 diminuite di uno e considerando tutti i moduli compilati: $(\text{col. } 3/20) \times (\text{col. } 2 - 1)$.”;
- f) Alla pagina 198 nel paragrafo “RESIDENTI AL 31/12/2011 BOLZANO” è aggiunto il seguente testo: “Nel caso di figlio a carico solo per frazione di anno (ad esempio figlio nato nell’anno d’imposta) la detrazione spetta per l’intero importo rapportata alla percentuale di detrazione. Nel caso di coniugi con variazione nel corso dell’anno della percentuale di carico del figlio, la detrazione spetta a ciascun coniuge in base alla percentuale di carico e ai mesi, come da prospetto dei familiari a carico della dichiarazione dei redditi. Pertanto, nel caso in cui con riferimento ad un medesimo codice fiscale per un Figlio sia compilato più di un rigo nel prospetto dei familiari a carico, è necessario procedere come di seguito descritto.

Si definisce TotMesiFiglio il numero totale di mesi a carico indicate nei diversi rigi relativi al medesimo codice fiscale.

Per ciascun rigo del figlio calcolare la percentuale ponderata al numero di mesi:

$$\frac{\text{mesi a carico (col 5)}}{\text{TotMesiFiglio}} \times \text{Percentuale (col. 7)}$$

Sommare l’ammontare delle percentuali ponderate calcolate con riferimento ai singoli rigi.

La percentuale così determinata va utilizzata per il calcolo della detrazione.

Esempio dichiarazione congiunta figlio nato in corso d’anno:

Nel prospetto dei familiari a carico del dichiarante abbiamo con riferimento al figlio con CF AAA due rigi compilati:

primo rigo Mesi a carico 5 percentuale 50%

secondo rigo Mesi a carico 6 percentuale 100%

$$\text{TotMesiFiglio} = 5+6 = 11$$

$$\text{Percentuale da applicare} = (5/11 \times 50) + (6/11 \times 100) = 22,72 + 54,54 = 77,26$$

$$\text{Detrazione spettante} = 252 \times 0,7726 = 194,69$$

Nel prospetto dei familiari a carico del coniuge abbiamo con riferimento al figlio con CF AAA due righe compilati:

primo rigo Mesi a carico 5 percentuale 50%

secondo rigo Mesi a carico 6 percentuale 0%

$$\text{TotMesiFiglio} = 5+6 = 11$$

$$\text{Percentuale da applicare} = (5/11 \times 50) + (6/11 \times 0) = 22,72$$

$$\text{Detrazione spettante} = 252 \times 0,2272 = 57,25$$

- g) Alla pagina 199 nel paragrafo “Criteri generali per la determinazione dell’addizionale comunale con riferimento alle indicazioni relative alle soglie di esenzione” è inserito il testo seguente: “Si evidenzia che ai fini dell’applicazione di eventuali soglie di esenzione deliberate dai comuni, si deve osservare quanto disposto dall’art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 23/2011, il quale ha previsto che, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, collegate al possesso di requisiti reddituali, si deve tenere conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Pertanto, ai soli fini della verifica della soglia di esenzione, l’ammontare dell’imponibile relativo all’addizionale comunale (ovvero del reddito complessivo) deve essere aumentato della base imponibile della cedolare secca di cui al rigo 6 del mod. 730-3.

Ad esempio, con riferimento al criterio riportato nel successivo punto 1):

$$\text{rigo 71 mod-730-3} = 8.000$$

$$\text{rigo 6 mod. 730-3} = 3.000$$

$$\text{soglia di esenzione} = 10.000$$

non trova applicazione l’esenzione prevista in quanto l’imponibile per addizionale aumentato dell’imponibile per cedolare secca è superiore alla soglia di esenzione.”;

- h) Alla pagina 214 nel paragrafo relativo alla determinazione degli acconti al punto 2 della lettera B, è inserito il seguente periodo; “Qualora sia stata compilata la colonna 2 del rigo F6 e tale importo risulti inferiore al 96% calcolato sulla somma degli importi del rigo differenza del dichiarante e del coniuge (rigo 57 col. 1 e 2 del

mod. 730-3) e nel caso in cui l'acconto vada ripartito in due rate, queste devono essere determinate come di seguito riportato :

Prima rata = 39,6 % di colonna 2 rigo F6 x (100/96)

Seconda rata = 56,4 % di colonna 2 rigo F6 x (100/96)";

- i) Alla pagina 214 nel paragrafo relativo alla determinazione dell'acconto Irpef del dichiarante è inserito il seguente periodo: "Qualora sia stata compilata la colonna 2 del rigo F6 e tale importo risulti inferiore al 96% del rigo differenza del dichiarante (rigo 57 col. 1 del mod. 730-3) e nel caso in cui l'acconto vada ripartito in due rate, queste devono essere determinate come di seguito riportato:

Prima rata = 39,6 % di colonna 2 rigo F6 x (100/96)

Seconda rata = 56,4 % di colonna 2 rigo F6 x (100/96)";

- j) Alla pagina 214 nel paragrafo relativo alla determinazione dell'acconto Irpef del dichiarante è inserito il seguente periodo: "Qualora sia stata compilata la colonna 2 del rigo F6 e tale importo risulti inferiore al 96% del rigo differenza del coniuge (rigo 57 col 2 del mod. 730-3) e nel caso in cui l'acconto vada ripartito in due rate, queste devono essere determinate come di seguito riportato:

Prima rata = 39,6 % di colonna 2 rigo F6 x (100/96)

Seconda rata = 56,4 % di colonna 2 rigo F6 x (100/96)";

- k) Alla pagina 217 nel paragrafo relativo alla determinazione dell'acconto cedolare secca per l'anno 2012 è inserito il seguente periodo: "Qualora sia stata compilata la colonna 6 del rigo F6 e tale importo risulti inferiore al 92% di Imposta Cedolare (rigo 81 del mod. 730-3) e nel caso in cui l'acconto vada ripartito in due rate, queste devono essere determinate come di seguito riportato:

Prima rata = 38 % di colonna 6 rigo F6 x (100/92)

Seconda rata = 54 % di colonna 6 rigo F6 x (100/92)";

- l) Alla pagina 244, nel paragrafo 17, sono inserite le seguenti frasi: "ed il sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di conguaglio è presente nell'apposito elenco reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate e relativo ai sostituti d'imposta abilitati a ricevere da parte dell'Agenzia delle Entrate in via telematica i dati dei mod. 730-4," "Al contrario, nel caso in cui il sostituto d'imposta che deve effettuare le operazioni di conguaglio non risulti presente nel citato elenco dei sostituti abilitati, i dati relativi al mod. 730-4 non devono essere allegati ai dati che

costituiscono la dichiarazione mod. 730/2012 da trasmettere in via telematica.”. Inoltre, dopo la frase “In sede di accoglimento delle dichiarazioni trasmesse in via telematica, costituisce oggetto di controllo sia la presenza dei dati relativi al mod. 730-4 che la coerenza dei dati contenuti nel mod. 730-4 con quelli presenti nel modello 730/2012.” è aggiunto il testo seguente: “secondo le indicazioni fornite nei paragrafi “13.31 istruzioni per la compilazione del mod. 730-4”, “15 liquidazione del modello 730 integrativo” e secondo le indicazioni contenute nelle specifiche tecniche del modello 730 2012 XML. In ciascun modello 730-4 oltre ai dati contabili devono essere riportate anche tutte le informazioni relative al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, evidenziate nelle specifiche tecniche del modello 730 2012 XML. Si precisa che è obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo e-mail relativo al soggetto che ha prestato assistenza fiscale.”;

- m) Alla pagina 244, nel paragrafo 17.1, è inserita la seguente frase: “L’impostazione di tale campo è prevista per le sole dichiarazioni 730 per le quali il sostituto d’imposta che deve effettuare le operazioni di conguaglio è compreso nell’elenco dei sostituti d’imposta abilitati a ricevere in via telematica dall’Agenzia delle entrate i dati del mod. 730-4.”.